



Citta' di Marano di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI URBANI.**

VISTA la Legge N° 249/ 97. Art.4. C.13.(Legge Maccanico)

VISTA la Legge N° 46. Del 05/03/90.(Norme sicurezza degli impianti)

VISTA la Legge N° 249.del 31/07/97.(Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive: art.3,C.13).

VISTO IL DM. N°41 del 18/02/98.Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1° della Legge 277/12/97. N° 449.

RAVVISATA la necessità di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del Comune

RISCONTRATA l'opportunità di armonizzare la crescita di antenne paraboliche satellitari – che esprimano un'espressione della libertà di Informazione dei cittadini e un importante elemento di modernizzazione del paese – con le indicazioni legate alla prospettiva della centralizzazione degli apparati di ricezioni delle trasmissioni radiotelevisive satellitari; ha approvato il seguente Regolamento.

ART.1.

Le indicazioni previste del presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio Cittadino.

ART.2.

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi T.V oppure che installano impianti centralizzati per la

ricezione dei tradizionali programmi televisivi si avvalgono di norma di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari;

ART.3.

L'installazione degli apparati di ricezione singole e collettive delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle Città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale, fatto salvo il diritto del Cittadino ad accedere a qualsiasi fonte di informazione;

ART.4.

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada e delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto alla pubblica o privata via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. quando non sia possibile soddisfare questi requisiti gli stessi dovranno valutarsi con gli uffici Comunali competenti (U.T.C.) le soluzioni più adeguate nel termine di 20 giorni.

ART.5.

E vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensione collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore –storico – artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

ART.6.

Nel caso di presenza di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari l'Ufficio competente (U.T.C.) può intimare l'adeguamento, procedendo in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse con le spese di rimozione più una sanzione amministrativa che va da un minimo di £ 200.000.fino a £ 1.000.000, a carico degli interessati;

ART.7.

Le antenne paraboliche –in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio Nazionale – devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120cm diametro per un impianto collettivo e 85cm diametro per un impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate a richiesta dell'interessato dall'U.T.C; entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

ART.8.

Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quelle del manto di copertura dei tetti,

ART.9.

Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto – è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'imprenditore della stessa;

ART.10.

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti;

ART.11.

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e di procedimenti edilizi.

a cura del Comune di Marano di Napoli
Piazza Municipio - 80016
E-Mail: postmaster@comunemarano.na.it